



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

### ORDINANZA COMMISSARIALE

0552 - 12 DEL 23 NOV. 2012

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 10 novembre 2008 (Reg. 6, foglio 42), con il quale l'Avv. Francesco Rocca è stato nominato Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
- VISTO** in particolare l'articolo 3 comma 1 lettera a del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nella parte in cui dispone che *"entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate"*;
- ATTESO** che entro la scadenza prevista dal decreto medesimo si procederà allo scioglimento delle componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate;
- RITENUTO** che, nelle more, è opportuno modificare la normativa vigente al fine di evitare che lo scioglimento delle Componenti Volontaristiche e la decadenza dei relativi Vertici possa creare disservizi ed inefficienze;

### DETERMINA

1. L'articolo 9 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della C.R.I. (O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09) nonché gli ultimi tre commi dell'articolo 7 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31/09) sono così modificati:  
*"Per ogni Volontario C.R.I. è costituito un fascicolo personale informatico. Nel fascicolo personale sono inseriti l'estratto del verbale d'esami relativo al corso base di accesso, particolari attitudini, eventuali qualifiche professionali o titoli vari, acquisiti all'interno o all'esterno della C.R.I., nonché copia dematerializzata di tutti i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati. Il fascicolo è conservato presso l'Ufficio Soci del Comitato C.R.I. di appartenenza del Volontario C.R.I. ed è inserito in un database nazionale, con le garanzie e le modalità previste dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento"*.



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

2. L'articolo 16 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della C.R.I. (O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09) nonché l'articolo 13 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31/09) sono così modificati:

*“Il Volontario C.R.I. che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva.*

*L'istanza va presentata al Presidente del Comitato C.R.I. ed è annotata nel fascicolo personale dell'interessato. Con le medesime modalità, il Volontario C.R.I. comunica il rientro in servizio attivo.*

*La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, decorso il quale il Volontario C.R.I. perde la qualifica con provvedimento d'ufficio.*

*Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota associativa entro le scadenze statutarie e mantiene le prerogative elettorali previste dallo Statuto”.*

3. L'articolo 21 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della C.R.I. (O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09) nonché l'articolo 14 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31/09) sono così modificati:

*“Il Volontario C.R.I. che intende trasferirsi ad altro Comitato C.R.I., presenta apposita richiesta al proprio Presidente, che provvedere ad istruire la pratica.*

*Il trasferimento è disposto, senza altra formalità:*

*a. dal Presidente del Comitato C.R.I., qualora si tratti di sedi afferenti allo stesso Comitato;*

*b. di concerto fra i due Presidenti di Comitato C.R.I., qualora il Volontario C.R.I. abbia chiesto trasferimento ad un Comitato diverso. In tal caso il Presidente del Comitato C.R.I. di provenienza trasmette il fascicolo, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.*

*La richiesta di trasferimento non può essere rigettata.*

*La richiesta di trasferimento può essere sospesa con provvedimento motivato esclusivamente nel caso in cui il Volontario C.R.I. sia soggetto a procedimento disciplinare o nel caso in cui siano indette le elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato o dei Comitati interessati. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito o la procedura elettorale espletata.*

*In mancanza di decisione espressa, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di trasferimento, esso si intende comunque autorizzato.*

*Con le modalità indicate dai primi due commi del presente articolo sono autorizzati lo svolgimento temporaneo del servizio in contemporanea presso altro Comitato C.R.I. nonché il trasferimento temporaneo, per un periodo massimo di un anno. Il servizio svolto temporaneamente presso altro Comitato C.R.I. è certificato, alla fine del periodo, con apposita relazione dal Presidente del Comitato C.R.I. presso il quale il Volontario C.R.I. ha prestato servizio”.*

0 5 5 2 - 1 2

23 NOV. 2012



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

4. Entro sette giorni dalla data di approvazione della presente Ordinanza, i Vertici locali delle Componenti Volontaristiche trasmettono ai Commissari dei Comitato C.R.I. i fascicoli personali cartacei ed informatici finora detenuti. Di tale passaggio di consegne è redatto apposito verbale. Nei Comitati C.R.I. ove non è istituito l'Ufficio Soci il Commissario di Comitato provvede entro cinque giorni dalla data di approvazione della presente Ordinanza.
5. Entro sette giorni dalla data di approvazione della presente Ordinanza, i Vertici nazionali delle Componenti Volontaristiche inviano al Commissario Straordinario della C.R.I. un elenco di tutte le attività, le procedure e le incombenze gestite dalla Componente e/o dai propri Vertici.

Il Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche del Comitato Centrale C.R.I. provvederà a dare la massima diffusione alla presente Ordinanza ed a verificarne la tempestiva attuazione.

Al Servizio Sistemi ICT del Comitato Centrale C.R.I. è demandato il compito di progettazione di un programma nazionale di gestione dei soci che consenta la gestione dematerializzata di tutti gli incartamenti relativi ai singoli soci nonché la gestione del libro soci di ciascun Comitato CRI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Francesco Rocca)

Si prende atto  
Il Dirigente del Servizio  
Economico-Finanziario  
(D.ssa Patrizia De Luca)

0552-12

23 NOV. 2012